



N. 4345517

Il Ministro dell' Economia e delle Finanze

VISTO il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n.1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il *“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”*;

VISTA la delibera del CICR del 3 marzo 1994, e successive modificazioni, recante *“Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato”*;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro del 21 dicembre 1994, recante *“Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative”*;

SENTITA la Banca d'Italia;

ATTESA la necessità di determinare, per l'anno 2022, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

DECRETA

la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 2022, nella misura dell'1,13% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dello 0,93% per quelle di durata superiore a 12 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 marzo 2022

Daniele Franco